

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:

dott. – Tommaso FRANCOLA	Presidente
dott. – Antonella Giuliana MAGNAVITA	Consigliere
dott. – Maria Rosaria ACAGNINO	Consigliere est.

e con l'intervento del P.M. dott. Salvatore SCALIA

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 7/8/09, Z.S. proponeva domanda *ex art. 709-ter c.p.c.* per ottenere l'ammonizione della coniuge I.C.P. dato il suo inadempimento alle statuizioni della sentenza della Corte, in ordine ai tempi di permanenza della figlia minore G. con il padre, la condanna della stessa a risarcire i danni in favore del ricorrente e in favore della figlia minore, nonché a pagare una somma in favore della Cassa delle Ammende e le spese del giudizio.

La P. si costituiva in giudizio, contestava le circostanze dedotte da controparte e chiedeva che la Corte adottasse misure punitive avverso lo Z. che non aveva dimostrato alcun interesse per la figlia, non presentandosi a diversi appuntamenti con la bambina, rifiutandosi di vedere la figlia in presenza della madre e nell'appartamento di costei e assumendo condotte che denotano trascuratezza. La P. deduceva, inoltre, che lo Z. si fosse rifiutato di pagare il 70% delle spese straordinarie, come previsto in sentenza, e chiedeva cancellarsi le espressioni relative alla sua supposta "nevrosi".

All'udienza del 4 settembre 2009, il PG chiedeva l'accoglimento del ricorso, adottando le misure necessarie ad assicurare il diritto di visita del padre e, all'udienza dell'11 febbraio 2010, la Corte si riservava di decidere.

Il ricorso principale è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.

Con sentenza del 21 maggio 2009, questa Corte ha confermato, quanto ai periodi di permanenza della minore Z.G. con il padre, le statuizioni del Tribunale di Catania e, data la conflittualità fra i genitori, ha incaricato il Consultorio familiare di Catania di verificare che fosse garantito il diritto della bambina a mantenere rapporti con il padre, necessari per la sua crescita.

P.I., dimostrando di non avere compreso il valore che la permanenza col padre ha per la figlia, ha rifiutato di concordare con lo stesso la data in cui lo Z. avrebbe potuto prelevare la figlia, adducendo che l'odierno ricorrente fosse "decaduto" dal diritto di prelevare la bambina, per l'inutile decorso del termine, fissato dal Tribunale, per l'accordo fra i genitori.

E' chiaro che tale comportamento merita una severa censura: il termine, fissato dal giudice della separazione, non ha certo natura perentoria, serve solo ad attenuare, ponendo una regola, i conflitti tra le parti, tanto che viene posto solo in casi eccezionali, a tutela non delle esigenze del minore, ma di quelle del genitore collocatario ad organizzare il proprio tempo, conoscendo, tempestivamente, il periodo in cui non debba occuparsi del figlio.

In questo caso, lo Z. il 22 luglio 2009 ha richiesto alla P. la consegna della figlia per il 16 agosto, quasi un mese prima, per cui la madre aveva tutto il tempo per potersi organizzare e, se la minore avesse avuto degli impegni sportivi, poteva (anzi doveva) essere concordato un periodo diverso da quello richiesto, senza penalizzare il diritto della bambina a trascorrere col padre un periodo, peraltro breve, delle vacanze estive, in funzione di un adempimento delle prescrizioni del Tribunale, avente, come detto, uno scopo diverso da quello pretestuosamente attribuitogli dalla P.

A giustificazione del proprio rifiuto, di concordare la consegna della figlia, la P. ha dedotto che lo Z. non si fosse presentato agli incontri, fissati presso il consultorio, due volte nel 2007, sei volte nel 2008 e altre sei volte nel 2009, a fronte di due incontri settimanali, previsti nella sentenza del Tribunale.

Inoltre, la P. ha lamentato il fatto che il marito non avesse immediatamente riportato a casa, l'estate precedente, la figlia, che aveva espresso tale desiderio, nonostante le parti avessero raggiunto un accordo in tal senso: si tratta di un episodio avvenuto prima della sentenza della Corte che, nel regolamentare la permanenza della bambina col padre, ha confermato la decisione del primo giudice che non aveva posto alcuna condizione.

Lo Z., riportando la bambina alla madre, la mattina successiva, ha dimostrato di avere a cuore la serenità della figlia, a differenza di quanto sostenuto dalla P., e ha messo le proprie legittime esigenze di padre in secondo piano, accettando la gradualità nella ripresa dei rapporti, di certo non facilitati dalla madre.

Gli altri due episodi, narrati dalla P. a sostegno del proprio rifiuto, non appaiono rilevanti: anche se fosse vero che lo Z. ha preteso che la bambina entrasse in piscina senza la *baby sitter*, egli era presente, pronto ad intervenire, in caso di difficoltà della bambina, per cui nessun pericolo concreto la piccola ha corso anche se ha bevuto un po' d'acqua, cercando di rimanere a galla, come capita a tutti coloro che imparano a nuotare.

E' giustificabile anche il comportamento del ricorrente che, dato il rifiuto di consegna della minore, abbia ridotto al minimo la sua permanenza presso la casa della moglie e, nonostante fosse in corso la festa di compleanno della bambina, si sia limitato a darle il regalo.

Deve rilevarsi, infatti, che lo Z., per mantenere il rapporto con la figlia e, soprattutto, per evitare comportamenti che potessero suscitare le critiche della moglie, oltre a riportare la bambina alla madre, nell'agosto 2008, nonostante secondo le disposizioni del Tribunale, potesse tenerla con sé, si è astenuto dal bere del vino a tavola (costringendo il padre a fare altrettanto) e ha tollerato spesso la presenza della *baby sitter* agli incontri con la figlia, benché il Tribunale gli avesse consentito di vedere la minore anche da solo.

Alla luce delle superiori considerazioni, P.I.C. deve essere ammonita, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., ad attenersi alle disposizione della sentenza di questa Corte

e a tenere un comportamento che favorisca lo sviluppo di un equilibrato rapporto fra la figlia, Z.G., e il padre e l'intensificarsi dei loro contatti, al fine di consentire alla bambina il pieno esercizio del suo diritto alla bigenitorialità.

Il persistere della P. in atteggiamenti ostruzionistici potrebbe essere motivo di modifica dell'attuale regime di affido della minore, il cui diritto non sarebbe adeguatamente tutelato da un esercizio della potestà che tende ad escludere il padre dalla vita della piccola.

Le altre domande dello Z. devono essere rigettate, ritenendo la Corte che l'ammonimento sarà sufficiente ad indurre la P. ad ottemperare alle prescrizioni relative agli incontri fra il padre e la minore, non essendo necessario condannarla al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Quanto alla condanna al risarcimento del danno: questa Corte non aderisce all'orientamento di certa giurisprudenza di merito che ascrive tale fattispecie alla categoria del danno punitivo o pena privata, in quanto, avendo il legislatore differenziato la condanna, in considerazione del soggetto danneggiato, prevedendo due ipotesi diverse ai nn. 2) e 3) dell'art. 709-ter c.p.c., appare difficile sostenere che la condanna debba essere commisurata alla gravità della condotta, posta in essere dal genitore inadempiente, e non al pregiudizio arrecato, com'è nei principi generali dell'azione risarcitoria.

Per l'accoglimento della domanda, pertanto, è necessario provare di avere subito un danno che, nella fattispecie, non è neanche stato dedotto se non in modo generico.

Costituitasi in giudizio, P.I. Caterina ha chiesto alla Corte di ammonire lo Z. ad adempiere agli obblighi impostigli dall'autorità giudiziaria, di condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla stessa e dalla figlia minore e di ordinare la cancellazione del riferimento alla sua "nevrosi", come causa degli ostacoli, asseritamene frapposti, agli incontri fra padre e figlia.

Anche detto ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.

Innanzitutto, è da precisare che l'art. 709-ter c.p.c. consente l'intervento del giudice solo per la "soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento", resta, pertanto, esclusa, ogni questione relativa al mantenimento della prole e all'adempimento dei relativi obblighi.

Deve essere, quindi, dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere la condanna dello Z. a pagare le somme pretese quale contributo alle spese straordinarie, necessarie per la figlia minore.

Lo Z., invece, deve essere ammonito a essere presente a tutti gli incontri con la figlia, seppure ancora diversi, nel tempo e nelle modalità, a quelli previsti dalla sentenza del Tribunale: il suo atteggiamento di scarsa collaborazione col consultorio familiare, la mancata cura dell'assolvimento dell'obbligo di eseguire i compiti scolastici, il repentino e immotivato cambio di programma, quando era previsto un incontro con la figlia, sono tutti atteggiamenti che rivelano una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale che contrasta con la manifestata intenzione di farsi carico della figlia.

L'ammonimento dello Z. è da ritenersi sufficiente, in quanto deve rilevarsi che lo Z. appare già avere assunto un atteggiamento meno conflittuale, rimettendo la querela sposta nei confronti della moglie, sarebbe, pertanto, eccessiva la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Deve essere, inoltre, cancellato l'inciso "– per sua nevrosi –" contenuto al tredicesimo rigo del ricorso introduttivo del presente giudizio, trattandosi di espressione offensiva della controparte.

Quanto alla richiesta condanna dello Z. al risarcimento del danno, valgono le stesse considerazioni espresse in precedenza, con riguardo alla domanda proposta dallo Z. nei confronti della P.

Data la reciproca parziale soccombenza, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Corte accoglie parzialmente la domanda proposta da Z.S. e ammonisce P.I.C. ad attenersi alle disposizioni della sentenza di questa Corte, relativamente ai periodi e alle modalità di permanenza della figlia minore, Z. G., con il padre e a tenere un comportamento che favorisca lo sviluppo di un equilibrato rapporto fra la minore e il padre e l'intensificarsi dei loro contatti, al fine di consentire alla bambina il pieno esercizio del suo diritto alla bigenitorialità, rigetta le altre domande; accoglie parzialmente la domanda proposta da P.I.C. e ammonisce Z.S. a essere presente a tutti gli incontri con la figlia e a collaborare col consultorio familiare, dichiara inammissibile la domanda di condanna dello Z. al pagamento di somme per le spese straordinarie sostenute per la figlia G., rigetta le altre domande; ordina la cancellazione dell'inciso " – per sua nevrosi – " contenuto al tredicesimo rigo del ricorso introduttivo del presente giudizio. Spese interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2010

Il Consigliere estensore

dott. ssa Maria Rosaria Acagnino

Il Presidente

dott. Tommaso Francola